



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 10/11/2016

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

Soglie di punibilità per gli omessi versamenti Iva

(è reato penale non versare almeno 250.000 euro di Iva entro il 27 dicembre dell'anno successivo a quello di formazione)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Gentile Cliente,

con la presente circolare informativa teniamo a ricordare che ***l'omesso versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale, per un importo superiore a € 250.000, integra il reato tributario a partire dal 28 Dicembre del medesimo anno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento a saldo.***

OMESSO VERSAMENTO IVA - Art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 (modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, entrato in vigore il 22/10/2015):

	Fino al 21/10/2015	Dal 22/10/2015
	Omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo se di ammontare superiore a € 50.000 per ciascun periodo d'imposta.	Omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo se di ammontare <i>superiore a € 250.000</i> per ciascun periodo d'imposta.
Reato		
<u>Pena</u>	<u>Reclusione da 6 mesi a 2 anni</u>	

Quindi le **condizioni*** che fanno scattare la sanzione penale in caso di omesso versamento dell'Iva sono le seguenti:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Prima condizione	Il reato si consuma nel momento in cui l'omesso versamento si protrae oltre "il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo".
Seconda condizione	L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, trascorso il termine sopra indicato, non è versata per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d'imposta.

**Nell'ultima parte della presente circolare vengono fatti specifici esempi.*

Non costituisce reato l'omesso versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) ancorché superiori a € 250.000; tuttavia, tali omessi versamenti incidono sull'ammontare del saldo Iva annuale dovuto e quindi (se non pagati) possono assumere rilevanza penale.

La nuova soglia di punibilità è stata innalzata da € 50.000 ad € 250.000 con decorrenza 22 ottobre 2015. Merita sottolineare che le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili anche alle violazioni, o meglio ai reati, commessi anteriormente a tale data.

Ciò in applicazione del ***favor rei***, disciplinato dall'art. 2, C.p., ossia del principio di retroattività della disposizione (penale) più favorevole.

Tale principio risulta di interesse, in particolare, per i reati di omesso versamento dell'IVA che, nell'attuale contesto economico - finanziario, ha interessato un significativo numero di imprese.

Così, ad esempio, l'omesso versamento dell'IVA 2013 risultante dal mod. IVA 2014, per un importo complessivo pari a € 150.000 non costituisce più un reato penalmente rilevante.

Le nuove più favorevoli disposizioni possono essere *invocate anche nei procedimenti in corso.*

Esempi (basati sulla nuova soglia di punibilità Iva):

L'omesso versamento dell'IVA assume rilevanza penale soltanto qualora ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni:

- a) **"condizione quantitativa"**: l'Iva non versata è di **ammontare superiore a € 250.000**; tale soglia va considerata singolarmente per ciascun periodo d'imposta:
- **Esempio 1**: se il contribuente ha omesso per l'anno 2015 un versamento di Iva di euro 252.000, ha commesso il reato penale in esame (se ricorre anche la condizione temporale descritta sotto);
 - **Esempio 2**: se il contribuente ha omesso per l'anno 2014 un versamento di Iva di euro 160.000 e nell'anno 2015 ha omesso un versamento di Iva di euro 100.000, non ha commesso il reato penale in esame né per il 2014 né per il 2015, ancorché la somma degli importi non versati superi la soglia di 250.000 euro (in quanto in ciascuno di tali anni, l'importo è inferiore alla soglia dei 250.000 euro);
- b) **"condizione temporale"**: **l'omesso versamento si protrae oltre** "il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo" ossia **oltre il 27/12 dell'anno successivo a quello di formazione** (C.M. dell'Agenzia delle Entrate del 4.8.2006 n. 28):
- **Esempio 1**: se il contribuente espone nella Dichiarazione Iva per l'anno 2015 un saldo Iva a debito di 252.000 e non provvede al relativo versamento entro la data del 27/12/2016, commette il reato penale in esame;
 - **Esempio 2**: se il contribuente espone nella Dichiarazione Iva per l'anno 2015 un saldo Iva a debito di 252.000 e provvede a versare entro la data del 27/12/2016 un importo tale da far scendere tale debito Iva al di sotto della soglia dei 250.000, ad esempio versando 2.500 euro, non commette il reato penale in esame (in tal caso infatti il



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

debito Iva residuo 2015 sarebbe sceso a euro 249.500).

Rilevanza penale dell'indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Si precisa anche che la compensazione nel Modello F24 per importi superiori a € 50.000 in un anno solare di:

- *crediti non spettanti è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni;*
- *crediti inesistenti è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.*

Questa disposizione si applica a tutti i tributi compensabili in F24 (quindi anche all'Iva).

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it